

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO



AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Una iniziativa del Comitato Provinciale per le Pari Opportunità – Ripartizione Lavoro

Non facciamoci prendere dal panico

Con la legge n. 54 del 2006 è stato modificato il diritto di famiglia italiano: d'ora innanzi, in caso di separazione dei genitori – sposati o meno – l'affidamento condiviso dei figli costituirà la regola.

Il parlamento italiano, che al tempo del varo della nuova normativa vantava una presenza maschile del 90%, ha così ceduto alle pressioni delle associazioni dei padri separati, che da tempo lottavano per ottenere una siffatta modifica alla legge.

Questa riforma ha gettato molte donne nel panico. La preoccupazione che, oltre alle rinunce di carattere professionale fatte in nome dei figli ed alla conseguente situazione economica peggiore rispetto ai partner di sesso maschile, siano ora possibili intromissioni da parte dell'ex partner in ogni minima decisione attinente l'educazione dei figli, non rappresenta certo una paura ingiustificata.

Ciò nonostante, non è il caso di disperarsi. I tribunali applicano la nuova legge in maniera assoluta-



mente ragionata e il fatto che ai padri sia attribuita una maggiore responsabilità può comportare dei vantaggi.

Di seguito offriremo una panoramica sintetica sulla condizione giuridica dei figli e sulle novità introdotte dalla recente legge.

La Presidente

Julia Unterberger

La Vicepresidente

Alessandra Spada

L'Assesora provinciale alle pari opportunità

Luisa Gnechi



1

La potestà dei genitori

2

L'affidamento

3

Il mantenimento della prole

4

La casa familiare

5

I procedimenti

6

Misure in caso di violazioni

7

Contributi pubblici



INFORMAZIONI EDITORIALI © 2007

Editrice: Comitato Provinciale per le Pari Opportunità – Servizio Donna

Testo: Julia Unterberger

Traduzione: Cristina Cisotto, Francesca Miori

L'opuscolo è disponibile presso: Servizio Donna, via Crispi 3

39100 Bolzano Telefono: 04 71 / 41 11 80 – 81 - serviziodonna@provincia.bz.it



La potestà dei genitori

Un concetto centrale del diritto di famiglia italiano riguardo ai figli, è quello della "potestà dei genitori". Il figlio è sottoposto alla potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età. Egli non può lasciare la casa dei genitori senza il loro consenso e, in generale, deve seguire le loro indicazioni in ogni questione. Ai genitori compete sui figli anche una potestà di correzione.

L'esercizio della potestà dei genitori include:

- *la rappresentanza del figlio in ogni atto civilistico*
- *l'amministrazione del patrimonio del figlio*
- *l'usufrutto sul patrimonio del figlio*

L'esercizio della potestà dei genitori da parte di genitori coniugati

Dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, la potestà dei genitori viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Prima della riforma il padre era il capofamiglia: a lui spettavano tutte le decisioni, anche in merito ai figli. Si parlava, allora, di "patria potestà".

Ancora oggi, in caso di disaccordo fra i genitori e a fronte di situazioni di particolare urgenza, i padri godono di una posizione predominante: sono loro, in tal caso, a prendere in autonomia le decisioni urgenti e indifferibili. Si pensi al caso di un incidente, in cui è necessario decidere con immediatezza in merito alle cure cui sottoporre il figlio.

Negli altri casi importanti ma non urgenti, in cui una questione riguardante il figlio trova i genitori in disaccordo, entrambi i genitori possono rivolgersi al Tribunale dei minorenni, che fungerà da mediatore, suggerendo una possibile



soluzione o attribuendo il potere decisionale al genitore che, in quel caso specifico, viene ritenuto maggiormente adeguato.

In caso di assenza, incapacità, impedimento di uno dei genitori, la potestà genitoriale è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

Il genitore separato o divorziato non perde la potestà genitoriale. Questo è quanto stabiliva il codice civile già prima dell'ultima recente novella anche nel caso di affidamento esclusivo della prole all'altro genitore. L'esercizio della potestà genitoriale (cioè a dire l'affidamento) è oggi disciplinato dalle nuove norme in materia.

„ In caso di disaccordo tra i genitori su una questione relativa alla prole, ciascuno dei due può rivolgersi al Tribunale dei minorenni“

L'esercizio della potestà dei genitori da parte di genitori non coniugati

In linea di principio, la potestà dei genitori spetta per legge al genitore che riconosce il figlio. In Italia, è previsto il riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori e, a differenza di altri ordinamenti, la madre naturale non è automaticamente la madre dal punto di vista del diritto: anche la madre naturale, infatti, può non riconoscere il figlio. Se entrambi i genitori non lo riconoscono, il bambino viene reso disponibile per l'adozione.

La potestà dei genitori è esercitata:

- *da entrambi i genitori, se conviventi*
- *dal genitore presso cui abita il figlio, se i genitori non convivono*
- *dal genitore o da entrambi i genitori secondo le determinazioni del Tribunale per i minorenni che sia stato adito ai fini di questa decisione. Il Tribunale dei minorenni decide in base alla nuova legge sull'affidamento condiviso*



Al genitore che non esercita la potestà genitoriale spetta comunque:

- *il diritto di frequentare i figli*
- *il diritto di sorvegliare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita dei figli*



„Se i genitori non sono coniugati, la potestà genitoriale viene esercitata automaticamente dal genitore presso cui abita il/la figlio/a“

Perdita e limitazione della potestà dei genitori

Se uno dei genitori viola i propri doveri e/o abusa dei propri poteri provocando un grave pregiudizio al figlio, il Tribunale per i minorenni può dichiararlo decaduto dalla potestà genitoriale. Permane, comunque, il suo obbligo al mantenimento della prole.

Qualora la sua condotta non sia tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza, ma risulti comunque pregiudizievole al figlio, il Tribunale per i minorenni può imporre le limitazioni alla potestà dei genitori che ritiene più adeguate nell'interesse della prole. Lo stesso Tribunale può ordinare l'allontanamento dalla casa familiare di quel componente della famiglia o convivente responsabile di abusi o maltrattamenti nei confronti di un minore.

Appena vengono meno le ragioni della perdita o della limitazione della potestà genitoriale, il Tribunale può disporre il ripristino.

L'affidamento

In caso di separazione dei genitori, si pone la questione dell'"affidamento" della prole. Il problema è quello dell'individuazione della persona che eserciterà la potestà genitoriale. Vengono allora in considerazione le norme oggetto di recente modifica, che si applicano ai genitori coniugati, e anche ai non coniugati quando ne venga investito il Tribunale dei minorenni.

Il nuovo articolo 155 del codice civile fa riferimento, innanzitutto, a due principi:

- *il Tribunale adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*
- *anche in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto significativo con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*

Già la vecchia norma si ispirava a questi principi, pur non esprimendoli in maniera esplicita. La novità consiste, invece, nel sottolineare il diritto del minore a mantenere un rapporto con i parenti dei genitori. Ciò significa, ad



esempio, che può essere oggetto di giudizio anche il diritto di visita dei nonni. Purtroppo, non è ancora chiaro se ed in che modo i parenti possano far valere in via autonoma questo diritto.

La novità più rilevante dell'articolo così novellato, consiste nel fatto che ora il Tribunale deve valutare prioritariamente la possibilità che la prole resti affidata ad entrambi i genitori. Solo in casi eccezionali il giudice può escludere uno dei due disponendo l'affidamento esclusivo all'altro: ciò può succedere solo qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore.



„Novità: anche il diritto di visita dei nonni d'ora innanzi potrà essere fatto valere in giudizio“

Che il legislatore valuti con sfavore l'affidamento esclusivo, lo dimostra il fatto che, se da una parte consente in qualsiasi momento la proposizione di una domanda in tal senso, dall'altra prevede una sanzione nel caso in cui la domanda sia manifestamente infondata.

Secondo la nuova norma, l'affidamento concerne, fondamentalmente, la sfera decisionale. Nell'ipotesi di affidamento esclusivo, il genitore che ne è titolare è tenuto ad interpellare l'altro solamente per le decisioni di maggior interesse per i figli. Se l'affidamento, invece,

è condiviso, tutte le decisioni concernenti i figli vanno assunte insieme. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

Nella vita di tutti i giorni, questa norma può portare a situazioni insostenibili. In casi di spiccata conflittualità è utopistico pensare che i genitori possano trovarsi d'accordo su tutte le decisioni che riguardano i figli. I continui litigi non gioverebbero certo alla prole.

Ecco perché il legislatore ha previsto una deroga, alla quale si ricorre di frequente: limitatamente alle decisioni della normale quotidianità il giudice può stabilire che ciascuno dei genitori eserciti la potestà separatamente.

Quindi, nel caso in cui il rapporto con il vostro ex partner non sia dei più armoniosi, verificate che il/la vostro/a avvocato/a abbia richiesto al Tribunale che le decisioni della normale quotidianità possano venir prese da ciascun genitore separatamente.

A prescindere dal fatto che sia stato disposto l'affidamento condiviso o esclusivo, il giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Normalmente, il giudice dispone che i figli risiedano con la madre e fissa i periodi di permanenza presso il padre.

Secondo la prassi più frequente, si dispone che i figli trascorran col padre ogni secondo fine settimana, almeno un pomeriggio la settimana, la metà delle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, nonché tre settimane delle vacanze estive. Con ciò, si pone attenzione ad un maggior coinvolgimento dei padri nella quotidianità dei figli.



Una prassi di questo tipo, cioè che prevede una presenza preponderante dei figli presso la madre, è il riflesso del problema sociale della ripartizione dei compiti tra uomo e donna all'interno della famiglia. Spesso, infatti, è proprio la donna a limitare o, addirittura, a rinunciare al lavoro per accudire i figli.

Non deve però essere necessariamente così. Se la situazione professionale dei genitori lo consente, il Tribunale può disporre la permanenza dei figli rispettivamente per una o due settimane presso la madre e per una o due settimane presso il padre.



Normalmente durante questo periodo viene disposto il diritto di visita a favore dell'altro genitore, affinché i figli possano avere contatti regolari con entrambi i genitori.

In ogni caso l'affidamento condiviso non implica automaticamente, che i figli debbano trascorrere la stessa quantità di tempo presso entrambi i genitori – sebbene il legislatore abbia inteso questa soluzione come quella ideale.

„L'affidamento condiviso non implica, automaticamente, che i figli debbano trascorrere la stessa quantità di tempo presso entrambi i genitori“

Il mantenimento della prole

I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, fino all'indipendenza economica dei figli - e non solo fino alla maggiore età, come spesso erroneamente si crede. Ogni figlio, infatti, ha diritto al finanziamento di un'adeguata istruzione da parte dei genitori. I genitori devono adempiere quest'obbligo in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni e alle loro capacità di lavoro professionale e/o casalingo.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, di tale obbligo sono gravati i nonni solo nell'ipotesi in cui entrambi i genitori non dispongano delle risorse finanziarie sufficienti al mantenimento della prole.

In caso di separazione dei coniugi, il Tribunale stabilisce l'ammontare della somma che i genitori devono corrispondere per il mantenimento dei figli. Lo stesso vale per i genitori non coniugati quando uno dei due interpella il Tribunale in merito.

Rispetto a prima della novella, la corresponsione periodica del contributo al mantenimento da parte di uno dei genitori all'altro è prevista solo "ove necessario": ciò conformemente all'ipotesi assunta dal legislatore come ideale, cioè di una cura diretta della prole da parte di entrambi i genitori al 50%. Ma poiché nella realtà ciò accade ben di rado, normalmente viene disposto il versamento di un contributo periodico da parte del genitore presso il quale i figli non stanno stabilmente.

L'ammontare del contributo al mantenimento viene calcolato in base ai seguenti criteri:

- le esigenze del figlio
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore
- le risorse economiche di entrambi i genitori (reddito e patrimonio)
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore



Degno di nota è il fatto che per la prima volta la legge italiana quantifichi espressamente la valenza economica delle prestazioni domestiche e di cura.

È invece rarissimo riscontrare nella realtà l'ipotesi ideale prevista dalla legge, secondo cui i figli trascorrono il tempo in egual misura col padre e con la madre e questi ultimi hanno reddito e patrimonio praticamente uguale. Solo in questo caso, infatti, il giudice potrebbe prescindere dalla corresponsione del contributo al mantenimento periodico da parte di un genitore all'altro.

E' in ogni caso infondata la convinzione diffusa tra gli uomini secondo cui, in base alle nuove norme in materia di affidamento condiviso, sarebbero esonerati dall'obbligo del contributo al mantenimento.

„I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli“

Nella maggior parte dei casi, infatti, permane l'obbligo del contributo al mantenimento da parte del padre. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate o credibili, il giudice può disporre un accertamento da parte della polizia tributaria.

Le novità normative concernono anche i figli maggiorenni. Se prima il contributo al mantenimento era sempre dovuto fino a che i figli non avessero terminato gli studi, ora – così stabilisce la legge – la decisione di disporlo è rimessa alla discrezionalità del giudice. Inoltre, ora, tale assegno di regola

viene versato direttamente al figlio; solo se espressamente richiesto e concesso dal Tribunale, l'assegno potrà continuare ad essere versato al genitore con cui il figlio convive. Quindi, se avete in casa un/a figlio/a maggiorenne studente di scuola superiore, chiedete all'avvocato/a di disporre che l'assegno venga versato a Voi! Ai figli maggiorenni portatori di handicap, invece, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Nella pratica forense ha preso piede la seguente classificazione per quanto attiene al contributo di mantenimento:

- l'assegno periodico per il mantenimento ordinario
- le spese straordinarie

L'assegno periodico per il mantenimento ordinario va corrisposto in rate mensili ed è soggetto all'adeguamento annuale del costo della vita (in base a un determinato mese di riferimento, che solitamente coincide con la prima scadenza). Fate attenzione affinché nelle vostre richieste sia specificato che quanto dovuto per il mantenimento ordinario debba essere versato sul vostro conto corrente entro il 5 di ogni mese in via anticipata.



Le spese straordinarie sono spese che non sono affrontate con periodicità prefissata. Sono previste, quantomeno in forma generica, dal provvedimento giudiziale, ma è importante specificarle il più dettagliatamente possibile quanto alla natura (ad es., mediche, scolastiche, etc.) nelle richieste e nelle condizioni di separazione. Normalmente, nelle spese straordinarie rientrano il corredo per i bambini piccoli, le spese mediche e quelle scolastiche straordinarie (gite, computer, libri costosi, ecc.), le spese per



„Il contributo al mantenimento comprende sia l'assegno periodico per il mantenimento ordinario, che la partecipazione alle spese straordinarie“

Possono però essere poste a carico di uno solo dei genitori nel caso in cui l'altro non abbia reddito, magari proprio in quanto si dedica interamente alla cura dei figli.

E' importante chiarire chi ha potere di decidere circa la necessità o meno delle spese straordinarie.

- Se l'affidamento è condiviso, anche tutte le decisioni relative alle spese straordinarie vanno assunte di comune accordo.
- Se il giudice ha stabilito che relativamente alle questioni della normale quotidianità ciascun genitore possa esercitare la potestà genitoriale separatamente, ciascun genitore deciderà separatamente altresì in merito alle spese straordinarie concernenti l'ordinaria amministrazione.
- Le spese straordinarie concernenti le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione dei figli

le attività sportive e per la formazione, quelle per l'università (iscrizione, testi, spese di viaggio, canoni di locazione) e le spese per il conseguimento della patente di guida. A seconda dei casi, vengono considerate spese straordinarie anche quelle per l'assistenza ai bambini, l'asilo, il convitto e il vestiario.

Anche queste spese vanno sostenute dai genitori in proporzione alle rispettive risorse economiche, ad esempio, nella misura di 2/3 dal padre e 1/3 dalla madre.

vanno assunte, invece - in ogni caso - di comune accordo (p. es. la vacanza studio all'estero, la pratica di sport pericolosi, ecc.).

Di norma, il genitore presso cui vive il figlio anticipa le spese straordinarie e ne riceve dall'altro il rimborso nella percentuale stabilita. Conservate, quindi, sempre le ricevute e le pezze giustificative delle spese!

Purtroppo, molti sono ancora i casi di inadempimento, in cui non viene corrisposto quanto stabilito dal provvedimento giudiziale. Se l'inadempiente è un lavoratore dipendente, il giudice può disporre - su richiesta - che il pagamento - quantomeno della parte fissa e periodica del contributo - avvenga direttamente da parte del/della datore/trice di lavoro dell'obbligato.

La cosa si complica se l'inadempiente non ha un reddito fisso. In questi casi, infatti, si deve procedere all'esecuzione forzata. All'inadempiente viene fatto notificare un precetto, col quale gli si intima di pagare entro 10 giorni.

Se il pagamento non avviene entro la scadenza, si procede al pignoramento di una parte del suo patri-

monio: p. es., si pignora l'automobile o la motocicletta e, quando si tratta di somme più ingenti, l'appartamento, la casa e/o i terreni; i beni poi vanno venduti all'asta per pagare, con il ricavato, quanto dovuto. Sussiste inoltre la possibilità di pignorare i crediti dell'inadempiente, cioè le somme a lui dovute dai suoi debitori, che, in tal modo, saranno tenuti a pagare direttamente al genitore richiedente.

Questi particolari interventi, d'altronde, hanno efficacia solo se l'inadempiente possiede un patrimonio. In caso contrario, bisogna valutare con estrema prudenza se vale la pena correre il rischio di un'esecuzione forzata infruttuosa, e doverne sostenere pure le spese.

Proprio per questi casi, e dopo anni di insistenze da parte del Comitato Provinciale per le Pari Opportunità, la Provincia Autonoma di Bolzano ha introdotto la possibilità di richiedere l'anticipazione dell'assegno periodico per il mantenimento della prole. Al genitore che abbia titolo giudiziale esecutivo per ricevere il contributo al mantenimento del figlio, e che dimostri l'inadempienza dell'altro genitore

„La mancata corresponsione del contributo al mantenimento costituisce reato“

nonostante il precetto regolarmente notificato, la Provincia anticipa una parte della somma che, a sua volta, recupererà dall'inadempiente. Presupposto per beneficiare di questa prestazione è che l'avente diritto non superi un reddito mensile netto di 1.300 Euro (il canone di locazione, le spese mediche, le rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, etc. vanno detratte dal reddito netto. Per maggiori informazioni rivolgersi al distretto sociale territorialmente competente).

Si tenga anche presente, che la mancata corresponsione del contributo al mantenimento costituisce reato. La nuova legge prevede, infatti, che l'inadempimento all'obbligo della prevista contribuzione al mantenimento di per sé è sufficiente ad integrare la fattispecie di violazione dell'obbligo di mantenimento. Non esitate quindi a sporgere denuncia: a volte, la visita delle forze dell'ordine e l'obbligo di comparizione in Tribunale fanno miracoli!



La casa familiare

A seguito di una separazione, l'assegnazione della casa familiare avviene – ora come prima – tenendo conto dell'interesse prioritario dei figli. La legge considera, infatti, prioritario l'interesse della prole a rimanere nel proprio ambiente abituale.

Quella che è stata la casa familiare, a prescindere dal titolo di proprietà, viene assegnata, quindi, al genitore presso il quale i figli vivono abitualmente. La sentenza n. 166 del 1988 della Corte Costituzionale, ha stabilito che il principio vale anche per i figli naturali.

La novità, invece, consiste nel fatto che l'assegnazione della casa familiare viene meno – così prevede la nuova legge – nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio con un nuovo partner o contragga nuovo matrimonio. Sono stati avanzati dubbi su questa nuova disposizione da parte di molti/e giuristi/e, e si dovrà vedere se essa supererà l'esame di costituzionalità: una norma posta nell'interesse dei figli viene, infatti, in tal modo subordinata ad una condizione, che nulla ha a che vedere con la prole; inoltre, c'è il pericolo che il genitore (nella maggior parte dei casi, la madre)

si trovi costretto a limitare la sua libertà personale rinunciando ad una possibile nuova unione, per poter consentire ai figli di continuare a vivere nel loro ambiente abituale!

L'assegnazione della casa familiare deve essere annotata nel libro fondiario per essere opponibile ai terzi. Verificate quindi che ciò accada, per evitare che, nonostante l'assegnazione, il proprietario alieni la casa e che, successivamente all'alienazione, il nuovo proprietario possa intimare lo sfratto.

L'assegnazione della casa familiare non comporta variazioni in termini di proprietà. Quindi, le spese straordinarie, i tributi immobiliari (ad es. l'ICI) e/o il mutuo continuano ad essere a carico del proprietario. Se si tratta di un alloggio in comproprietà, le spese andranno sostenute al 50%.

Il vantaggio economico derivante all'assegnatario dall'assegnazione della casa familiare, viene considerato in sede di quantificazione complessiva dei contributi al mantenimento.

„La casa familiare è assegnata al genitore che vive abitualmente con i figli“

In sede di separazione o divorzio, sussiste la possibilità di trasferire al partner – con esenzione da tasse e spese – la proprietà della casa familiare o della sua metà.

La legge sull'edilizia abitativa agevolata prevede, per questi casi, che il partner che ha ceduto la sua parte o l'intero alloggio riacquisti i requisiti per accedere nuovamente all'agevolazione. Il trasferimento, però, deve avvenire a titolo gratuito, perché altrimenti si tiene conto del valore del contributo originariamente elargito.

Scelte di questo tipo, in cui il trasferimento viene fatto come controprestazione, per es., a fronte di una rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, si rivelano spesso buone soluzioni per sbrogliare le questioni patrimoniali. Può accadere, altrimenti, che uno dei due partner, oltre al contributo al mantenimento, debba pagare anche le rate di mutuo per un appartamento di cui non



potrà usufruire per molto tempo. La nuova legge prevede altresì che nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere subito la ridefinizione degli accordi sull'affidamento. L'interpretazione di questa norma non è chiara, in quanto sembrerebbe dichiarare implicitamente che un cambio di residenza, anche dei figli, non rientri nelle decisioni che devono in ogni caso essere adottate di comune accordo.

Se, tuttavia, si considera la portata dei cambiamenti che un trasferimento di residenza, soprattutto all'estero, può comportare, questa interpretazione non pare soddisfacente. Bisognerà, quindi, attendere l'interpretazione della norma che ne daranno i Tribunali, e, in particolare, quella della Corte Suprema.

I procedimenti



Per i figli legittimi

Per i genitori coniugati, le condizioni dell'affidamento vengono definite nell'ambito della stessa procedura di separazione o di divorzio. In primo luogo va tentata la strada consensuale, ossia va ricercata la possibilità di inoltrare al Tribunale una richiesta comune, che presuppone il raggiungimento di un compromesso fra le opposte richieste dei partner. Uno/a o due avvocati/e mettono per iscritto l'accordo, affinché sia omologato dal Tribunale. Il giudice, in tale sede, verifica solo il rispetto degli interessi dei minori. Fate in modo che la vostra domanda di separazione consensuale sia più completa possibile e non lasci spazio a controversie future!

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, si apre la strada giudiziale, in cui la decisione spetterà, al termine di un processo, al/alla giudice. La procedura giudiziale si attiva inoltrando istanza al Tribunale del luogo della residenza comune dei coniugi. In una prima udienza, di fronte al presidente del Tribunale, vengono ascoltate entrambe le parti.

La nuova legge prescrive altresì l'audizione dei minori che hanno compiuto i dodici anni. Di prassi, però, il Tribunale di Bolzano non ascolta in via automatica i minori ultradodicesenni:

per risparmiare loro questa traumatica esperienza, infatti, l'ascolto è disposto solo quando richiesto da una o entrambe le parti, o nei casi di disaccordo in merito all'affido e al collocamento dei figli. Ciò vale anche per i figli minori che non hanno compiuto i dodici anni.

L'ascolto dei minori, naturalmente, non equivale necessariamente al soddisfacimento dei loro desideri! Come già sottolineato, il/la giudice decide esclusivamente nell'interesse del minore, interesse che non sempre corrisponde ai suoi desideri: potrebbe, infatti, chiedere di andare a vivere con quel genitore, solo perché meno severo e meno interessato al suo andamento scolastico o alla gestione del suo tempo libero!



Dopo avere ascoltato nella prima udienza i genitori ed eventualmente i figli, il presidente emana una disposizione di carattere provvisorio, atta a regolamentare temporaneamente le questioni più importanti e valida fino all'esito della procedura. Il presidente, al tempo stesso, nomina un/a giudice istruttore che porterà avanti il processo, di fronte al/alla quale – su richiesta delle parti – si terrà una nuova udienza finalizzata a trovare un accordo fra le parti. Se non lo si raggiunge, si passa alla fase dell'istruzione probatoria, al termine della quale le parti formulano le loro conclusioni. Alla fine, la decisione spetta al/alla giudice.

Si tenga a mente, innanzitutto, che un processo come questo può durare anni ed essere, quindi, molto costoso; pertanto è consigliabile evitare di trascinarlo avanti per questioni di poco conto: non ne varrebbe la pena!

„Non vale la pena trascinare avanti per anni una separazione giudiziale per questioni di poco conto“

In secondo luogo, che è possibile accordarsi in qualsiasi momento, ponendo così fine alla procedura.

In Italia si può chiedere il divorzio solo dopo tre anni dalla pronuncia di separazione legale. Ciò significa dover affrontare l'intero iter due volte. Di norma, nella sentenza di divorzio vengono riprese le stesse condizioni della separazione.

Una modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile, successivamente, solo se sopraggiungono mutamenti della situazione di fatto. La nuova legge, però, consente una revisione degli accordi in tema di affidamento dei figli anche senza il presupposto delle modifiche della situazione di fatto.

Per i figli naturali minorenni

Il nostro sistema giuridico non è orientato alle famiglie di fatto. Paradossalmente, quindi, la separazione non consensuale fra persone non coniugate è più complessa che non quella fra coniugi.

Esistono diverse situazioni:

- *se il padre non ha riconosciuto il figlio, la madre può rivolgersi al Tribunale dei minorenni affinché sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale (in teoria è possibile anche l'ipotesi inversa, ma non succede praticamente mai). Nell'ambito di questo stesso giudizio, possono essere regolate le questioni attinenti all'affidamento, al contributo di mantenimento e al recupero di eventuali arretrati.*
- *se invece il padre ha riconosciuto il figlio, il Tribunale dei minorenni ha competenza in merito all'affidamento e al diritto di visita dell'altro genitore. Solo da poco, anche tutti gli aspetti economici, come ad esempio, il contributo al mantenimento, il pagamento di arretrati, l'eventuale assegnazione della casa familiare, possono essere regolati nell'ambito dello stesso giudizio.*





Misure in caso di violazioni

„Può essere tolto l'affidamento al genitore inadempiente o che viola le disposizioni sull'affidamento“

Comportamenti come questi possono costituire motivo di revisione del complesso degli accordi presi in merito all'affidamento e giustificano l'attribuzione dell'affidamento esclusivo al genitore che fino a quel momento ha dimostrato di comportarsi correttamente.

La nuova disciplina include una serie di misure che il Tribunale può adottare in caso di comportamento illecito di uno dei genitori in relazione all'affidamento della prole. Purtroppo, infatti, accade molto frequentemente che padri non versino il contributo al mantenimento o non osservino il loro diritto/dovere di contatto col figlio e, per contro, ci sono madri che boicottano i diritti del padre, negando loro di vedere i figli.

Il giudice, inoltre, può:

- *ammonire il genitore inadempiente*
- *disporre il risarcimento dei danni a suo carico a favore del minore o dell'altro genitore*
- *condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro*

Rimangono salve le sanzioni penali previste per questi tipi di comportamenti.

Contributi pubblici

Molte disposizioni della legislazione statale, regionale e provinciale, che prevedono contributi pubblici, prendono in considerazione l'affidamento quale requisito indispensabile per il percepimento del contributo.

Poiché oggi l'affidamento condiviso costituisce la regola, questo criterio è divenuto inoperante e, in molti casi, sussiste incertezza giuridica.

Ecco perché ora è divenuto ancor più importante definire, in sede di stesura dell'accordo di separazione consensuale o dell'istanza di separazione giudiziale, presso quale dei due genitori i figli hanno la residenza anagrafica e, conseguentemente, su quale stato di famiglia compaiono.

E' importante altresì stabilire chi percepirà gli assegni familiari statali o altri eventuali contributi legati alla prole.



Un altro punto da chiarire riguarda il beneficiario dell'esenzione fiscale prevista in caso di figli o l'eventualità di una sua ripartizione fra i genitori.

Tenete presente che tutto quanto non viene regolamentato può essere motivo di conflitti futuri e di ulteriori, onerosi processi.